



**COMUNE DI ERCHIE**  
**Provincia di Brindisi**

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO E LA GESTIONE DEGLI INCARICHI LEGALI**

Approvato con deliberazione n. 31 del 24/03/2015 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale

### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente e dei principi sanciti nello Statuto, disciplina le modalità e i criteri di conferimento degli incarichi di consulenza, rappresentanza, giudizio e patrocinio dell'Amministrazione.

### **Art. 2- Finalità**

Il presente Regolamento è ispirato ai fini di economicità, efficienza, efficacia, pubblicità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, imparzialità nelle fasi di affidamento dell'incarico.

### **Art. 3- Elenco degli Avvocati**

1. Per l'affidamento degli incarichi professionali legali esterni, è istituito apposito elenco aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio in giudizio.
2. Requisito essenziale per l'iscrizione nell'elenco è la iscrizione all'Ordine Professionale.
3. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato. La domanda deve contenere, a pena di ammissibilità e sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000:
  - dati anagrafici e professionali
  - iscrizione all'Albo Professionale
  - eventuale iscrizione nell'Albo Speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;
  - l'insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione
  - l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Ente, come previste dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
  - l'insussistenza al momento della richiesta, di contenzioso o incarico legale in essere contro il Comune, sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte degli avvocati associati in caso di avvocato facente parte del medesimo studio legale;
  - ramo/i di specializzazione
  - dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dall'Ente;
  - espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente Regolamento .
4. Alla domanda deve essere allegato dettagliato curriculum formativo/professionale dal quale si evinca con chiarezza la specializzazione forense del professionista, con indicazione sommaria dell'oggetto e numero dei contenziosi ritenuti qualificanti rispetto alla specializzazione dichiarata.
5. La formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco sono curati dal Responsabile del Settore Affari Generali- Servizio Contenzioso.
6. L'iscrizione nell'elenco avviene secondo l'ordine alfabetico alle date di formazione e di aggiornamento dello stesso, mentre l'eventuale diniego è disposto dal responsabile degli Affari Generali con motivato provvedimento, tempestivamente comunicato al legale interessato.
7. I professionisti iscritti potranno presentare in ogni tempo l'aggiornamento del proprio curriculum e chiedere la cancellazione dell'iscrizione che avverrà con effetto immediato.

8. L'Elenco è aggiornato con cadenza semestrale, al 31 luglio per le istanze pervenute entro il 30 giugno e al 31 gennaio per le istanze pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno.
9. Per i contenziosi di modesta entità si potrà istituire anche un elenco di praticanti avvocati, con le stesse modalità di cui agli articoli precedenti, compatibili con la professionalità in oggetto.

#### **Art. 4 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco**

1. La competenza a promuovere o resistere alle liti è della Giunta Comunale ai sensi dell'art.20 dello Statuto Comunale, che valuta accuratamente la fondatezza dei motivi e fornisce le principali indicazioni necessarie al conferimento dell'incarico. Al Sindaco compete in via esclusiva il conferimento della procura alle liti al difensore.
2. Nell'affidamento degli incarichi agli iscritti all'elenco, sono osservati i seguenti criteri:
  - a) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
  - b) ramo di specializzazione ed esperienze risultanti dal curriculum;
  - c) foro di competenza della causa affidata;
  - d) migliore offerta economica;
  - d) a parità di condizioni stabilite dai punti b) c) e d), viene adottato il principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco.
3. Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche e particolari in rami diversi del diritto. In tali casi l'atto dovrà essere adeguatamente motivato circa l'aspetto della necessità.

#### **Art. 5 – Deroghe**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di derogare - motivatamente ed in via eccezionale - ai criteri fissati dal presente Regolamento, nel caso in cui dovessero essere impugnati atti di rilevante importanza e relativi a questioni di massima complessità che richiedano prestazioni di altissima specializzazione. In tale circostanza potranno essere interpellati e/o conferiti incarichi a professionisti di chiara fama, studiosi della materia, docenti universitari o ricercatori, anche se non risultanti essere iscritti all'elenco di cui all'art 2 del presente Regolamento, con provvedimento adeguatamente motivato.

#### **Art. 6 – Registro degli incarichi**

Il registro degli incarichi legali è istituito presso il Settore Affari Generali e deve contenere le annotazioni degli incarichi conferiti, dei corrispondenti oneri finanziari, nonché delle informazioni relative a ciascun incarico.

#### **Art. 7 - Convenzioni**

1. Gli incarichi devono essere regolati da apposite convenzioni. Le convenzioni devono prevedere una specifica clausola risolutiva che vieti all'incaricato altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.
2. Nelle stesse gli incaricati devono dichiarare la permanenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco.
3. Le convenzioni devono inoltre prevedere l'indicazione del valore della causa che dovrà sempre essere determinato ai sensi delle norme vigenti all'atto dell'incarico, ed in particolare con i parametri dei compensi legali stabiliti periodicamente con decreto del Ministro della Giustizia

## **Art. 8 – Obblighi dell'incaricato**

1. Il legale nello svolgimento dell'incarico ha l'obbligo :
  - a) di aggiornare l'Ente sulle attività inerenti l'incarico;
  - b) relazionare circa le udienze svolte indicando le date di rinvio;
  - c) trasmettere la documentazione processuale;
  - d) di richiedere la riunione di giudizi, ove consentito dall'ordinamento processuale, al fine di limitare le spese legali;
  - e) di rendersi disponibile ad incontrare l'Amministrazione, su espressa richiesta della stessa, per eventuali procedimenti di particolare significatività.
2. Il legale ha altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario. Le cause di conflitto di interesse oppure di incompatibilità devono essere comunicate, anche se sopraggiungono nel corso del rapporto professionale. Il Responsabile del Servizio Contenzioso, previa delibera della Giunta Comunale, procede alla revoca dell'incarico quando il motivo di incompatibilità o di conflitto di interesse possa nuocere alla regolare gestione della causa oppure sia tale da incrinare il relativo rapporto fiduciario.
3. La mancata comunicazione di cui al comma precedente da parte del legale, determina la revoca d'ufficio dall'incarico e la cancellazione dall'elenco.

## **Art. 9 – Revoca degli incarichi**

L'amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'incarico in qualsiasi momento nei seguenti casi:

- a) venir meno dei requisiti stabiliti per l'iscrizione all'elenco;
- b) nei casi di attività professionale prestata per terzi contro il Comune;
- c) manifesta negligenza o errori evidenti;
- d) accertato conflitto di interesse;
- e) ritardi e comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e la deontologia professionale;
- f) oggettiva impossibilità per il professionista incaricato di svolgere personalmente l'incarico;
- g) mancata comunicazione della causa di conflitto di interesse o di incompatibilità ai sensi dell'art 8 comma 2;
- h) per il venir meno del rapporto fiduciario che lo sottende.

La revoca dell'incarico per i motivi sopraindicati, ad eccezione della lettera f), determina altresì la cancellazione dall'elenco.

## **Art. 10 – Cancellazione dall'elenco**

Il Responsabile del Settore Affari Generali/ Servizio Contenzioso, dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti nei casi previsti nei precedenti articoli.

La cancellazione dall'elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista.

Il professionista che sia stato cancellato dall'elenco può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi almeno tre anni dal provvedimento di cancellazione.

## **Art. 11 - Pubblicità**

Per favorire le iscrizioni e l'aggiornamento dell'elenco, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità mediante avviso pubblico all'Albo Pretorio on line e sul sito web istituzionale del Comune.

L'elenco dei professionisti e il registro degli incarichi sono pubblici.

**Art. 12 – Norma di salvaguardia**

Gli incarichi professionali affidati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento continuano a essere regolati dalle convenzioni già sottoscritte , fino al termine del giudizio.

**Art. 13 – Norma di rinvio**

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense

**Art. 14 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore a seguito dell'esecutività della deliberazione che lo approva.